



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
 Telefono: 0108398735/41 – Fax 010876687  
 Pronto A.I.A. 3355776689  
 pec: [lnd.crliguria@pec.it](mailto:lnd.crliguria@pec.it)  
 e-mail: [crlnd.liguria02@figc.it](mailto:crlnd.liguria02@figc.it) – [crlnd.liguria01@figc.it](mailto:crlnd.liguria01@figc.it)  
 e-mail Giudice Sportivo:  
[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
 sito internet: [liguria.lnd.it](http://liguria.lnd.it)

Stagione Sportiva 2019/2020

## Comunicato Ufficiale N° 12 del 13/09/2019

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 1.1. Segreteria

#### ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE

Il Consiglio Direttivo ha determinato di prorogare il termine delle iscrizioni ai Campionati di Serie "C" e di Serie "D" ed alle relative Coppe a **lunedì 30 settembre 2019** con deposito della documentazione e pagamento entro **giovedì 03 settembre 2019**.

#### Modifiche al programma gare

##### COPPA LIGURIA SECONDA PRIMA CATEGORIA – GIRONE F (3^ Andata)

La gara MURA ANGELI – SAN CIPRIANO verrà disputata 14.09.2019, alle ore 15.00, sul campo "M. Morgavi" di Genova (Sampierdarena).

##### COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA – GIRONE M (2^ Andata)

La gara VECCHIO CASTAGNA QUARTO – S. LORENZO DC SANVI GENOVA verrà disputata 15.09.2019, alle ore 10.30, sul campo "San Desiderio" di Genova (San Desiderio).

### SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

#### TORNEO REGIONALE UNDER 16 FASE DI QUALIFICAZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

##### Girone "1"

Facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. 11 del 12.09.2019 relativamente al ritiro della Società A.S.D. Albenga 1928 ed alla conseguente riformulazione del calendario del girone (le quattro squadre rimanenti si affrontano con gare di andata e ritorno), si pubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale il nuovo calendario del Girone "1".

Contestualmente si confermano gli orari della prima giornata come di seguito:

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località	Indirizzo
LEVANTE C PEGLIESE	LEGINO 1910	A	14/09/2019 16:00	SANDRO PERTINI	GENOVA MULTEDO	VIA RONCHI 19
SANREMESE CALCIO SRL	VOLTRESE VULTUR	A	14/09/2019 18:00	PIAN DI POMA ERBA SINT.	SANREMO	VIA AURELIA

## **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**II TRIBUNALE FEDERALE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, geom. Renato FERRANDO, p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), nella riunione del 3 settembre 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. 10 TF – Procedimento disciplinare n. 14880/871pfi 18-19a caricodi Bryan S. FONSECA GONZALEZ avente ad oggetto “condotta del calciatore Bryan S. FONSECA GONZALEZ che avrebbe, per la stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto una doppia richiesta di tesseramento, la prima in favore della società GSD BORZOLI, la seconda per la società CAMPESE FBC”.**

E' pacifico e risulta cartolarmente che il deferito, dopo aver sottoscritto il modulo di tesseramento n. DL 7494988 a favore della società GSD BORZOLI, si tesserava – dopo aver repentinamente interrotto ogni rapporto con la predetta società – si tesserava con in data 27 settembre 2018 con la società CAMPESE FBC.

Da tale condotta scaturisce, inevitabilmente, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme de degli atti federali.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Il Collegio, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera di infliggere al calciatore Bryan S. FONSECA GONZALEZ la sanzione di due gare di squalifica.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

**II TRIBUNALE FEDERALE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, geom. Renato FERRANDO, p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), nella riunione del 3 settembre 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. 6 TF – Procedimento disciplinare n. 14523/364 pfi 18-19a carico delle società ASD PIETRA LIGURE 1956 e ASD LOANESI SAN FRANCESCO avente ad oggetto “dichiarazioni rese in un messaggio vocale su whatsapp dal Signor Mario PISANO (allenatore della società ASD PIETRA LIGURE 1956) nei confronti del Signor Flavio FERRARO (allenatore della società ASD LOANESI SAN FRANCESCO) in occasione della gara amichevole LOANESI SAN FRANCESCO – PIETRA LIGURE 1956 del 12 agosto 2018”.**

Il Comitato Regionale Liguria, trasmetteva un esposto del Sig. Flavio Ferraro, allenatore professionista di seconda categoria, codice, al fine di valutare eventuali ipotesi violative a carico del Signor Mario Pisano, allenatore di base. In particolare, in detta segnalazione, l'esponente lamentava di avere ricevuto da parte del collega Mario Pisano, tramite la messaggeria Whatsapp, un file audio dal contenuto estremamente offensivo, volgare, evidentemente minaccioso e con l'utilizzo di termini palesemente blasfemi.

Il signor Mario Pisano, confermava di avere inoltrato al collega un messaggio audio tramite la messaggeria Whatsapp a seguito di un diverbio intervenuto con lo stesso nel corso dell'incontro amichevole Loanesi San Francesco – Pietra Ligure 1956 del 12/08/2018, ammettendo che tale messaggio era stato inviato, oltre che all'originario destinatario, anche ad altre persone il giorno successivo all'indicata gara.

Il Signor Flavio Ferraro, nel confermare integralmente il contenuto dell'esposto del 21/08/2018 inoltrato al C.R.Liguria e dopo avere descritto lo stato dei rapporti precedenti intercorrenti con il tecnico Sig. Mario Pisano, assumeva di avere dapprima cancellato il file, per poi venire a conoscenza che il contenuto era stato divulgato dal mittente ad altre persone, tra le quali un

calciatore della società Alassio, il quale lo aveva trasmesso al suo presidente, che provvedeva a trasmetterlo allo stesso Pisano. A questo punto, chiedeva l'autorizzazione a procedere alla vie legali avanti alla Autorità Giudiziaria ordinaria alla Federazione, ma visto che la risposta tardava a pervenire, presentava in data 2/11/2018 una querela nei confronti del Signor Mario Pisano avanti ai Carabinieri di Cairo Montenotte.

Alla luce di quanto sopra, è pacifica, per quanto attiene il Signor Marco PISANO, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 1bis, comma 1, del C.G.S, in relazione agli articoli 37, commi 1 e 2 e 38, comma 2, del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale no69 del 13/06/2018, in riferimento all'art 5, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per ciò che concerne il Signor Flavio FERRARO, in tema di rispetto del "vincolo di giustizia sportiva", è noto che sia necessaria la preventiva autorizzazione ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria ogni qualvolta si sia in presenza dell'esercizio di una azione legale ad iniziativa di parte;

Non è dubbio che "azione legale ad iniziativa di parte" sia, certamente, quella che si concretizzi nella presentazione di un atto di querela in cui vengono ipotizzati fatti-reato procedibili esclusivamente a querela di parte;

Nel caso di specie, la procedibilità a querela di parte dei fatti denunciati dal Sig. Flavio Ferraro, allenatore professionista di seconda categoria, con la menzionata propria denuncia del 02/11/2018, imponeva allo stesso di ottenere, preventivamente, l'autorizzazione federale ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria in deroga al "vincolo di giustizia sportiva".

Tuttavia, nessuna autorizzazione risulta concessa al predetto Sig. Flavio Ferraro ad adire le vie legali ordinarie nei confronti del tecnico abilitato Sig. Mario Pisano e, pertanto, lo stesso ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall'art.30, comma 2, del vigente Statuto Federale, per essere stata messa in discussione la sovranità della Federazione nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva delle Società Asd Loanesi S.Francesco e Asd Pietra Ligure 1956 alle quali appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tutto ex art.4, comma 2, del Cgs.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Il Collegio, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- LOANESI SAN FRANCESCO, ammenda pari a € 300 (trecento);
- PIETRA LIGURE 1956, ammenda pari a € 500 (cinquecento).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

**II TRIBUNALE FEDERALE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, geom. Renato FERRANDO, p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), nella riunione del 3 settembre 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. 5 TF – procedimento disciplinare n. 14936/617 18-19a carico Lorenzo PINTO: “Accertamenti in merito all’effettiva partecipazione del calciatore Lorenzo PINTO a gare ufficiali della società SCD LIGORNA 1922 per la ss. 2017/2018 al fine di verificare i requisiti per l’ottenimento della svincolo per inattività”.**

Prima di entrare nel merito della vicenda posta all’attenzione di Questo Tribunale; è necessario dirimere le questioni preliminari proposte dal deferito con memoria ritualmente depositata a mezzo difensore.

Con il primo motivo, viene richiesta la sospensione del procedimento sportivo essendo pendente procedimento penale instaurato per il delitto di cui all'art. 479 c.p. avente ad oggetto i medesimi fatti dedotti dalla Procura Federale con l'atto di deferimento.

Tale richiesta è infondata, atteso che l'art. 39 C.G.S. CONI, nell'affermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, stabilisce che in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Non ricorrendo tale eventualità nel caso di specie, non si ritiene di dover disporre l'invocata sospensione.

Con il secondo motivo viene dedotta la nullità/illegittimità dell'atto di deferimento in quanto nello stesso è affermato, contrariamente al vero, che l'incolpato non avrebbe svolto attività difensiva nei termini consentiti.

Anche questa deduzione è infondata, in quanto eventuali inesattezze contenute nell'atto di deferimento non sono sanzionate ad alcun titolo dalle norme federali.

Con il terzo motivo viene eccepita la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini preliminari, per essere la stessa stata emessa oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 32 *quinquies* co. 3 C.G.S..

Anche tale questione è infondata, atteso che l'unica sanzione prevista per il mancato rispetto del termine in questione è quella dell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la sua scadenza.

Nell'ipotesi in argomento, tutti gli atti di indagine sono stati compiuti nell'anzidetto termine e devono, quindi, reputarsi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.

Passando al merito della questione, giova premettere che il calciatore Lorenzo PINTO è stato deferito dinnanzi a Codesto Tribunale per aver dichiarato la sua non partecipazione alla gara Ligorna 1922 – Pieve Ligure del 30 settembre 2018 pur nella consapevolezza che si trattasse di un dato palesemente non veridico, rappresentato con l'evidente scopo di garantirsi ingiusti benefici tra cui, segnatamente, l'avallo da parte del Comitato Regionale della richiesta di svincolo per inattività.

La vicenda, infatti, trae origine dalla richiesta di svincolo presentata dal calciatore nei confronti della società Ligorna 1922; richiesta nell'ambito della quale l'incolpato aveva rappresentato di non aver preso parte ad alcuna gara ufficiale disputata dalla società.

Quest'ultima, al contrario, in sede oppositiva deduceva che il predetto aveva partecipato a due gare ufficiali valevoli per la Coppa del Presidente e segnatamente:  
Borgoratti – Ligorna 1922 del 23 settembre 2018;  
Ligorna 1922 – Pieve Ligure del 30 settembre 2018.

Il calciatore ha sempre contestato tale circostanza, negando di aver preso parte alle due gare in questione, nonostante il suo nominativo comparisse nelle distinte della società relative alle gare di cui sopra. Di qui la contestazione mossa dalla Procura Federale.

Per quanto concerne la prima partita, *nulla quaestio*: la gara Borgoratti – Ligorna 1922 del 23 settembre 2018 non veniva disputata per assenza dell'arbitro, ciò da cui discende l'irrelevanza della relativa distinta.

In relazione alla seconda gara, Questo Tribunale è in possesso di un referto arbitrale nel quale veniva dato atto, testualmente, della sostituzione del n. 3 del Ligorna, Lorenzo Pinto, al 1' del s.t..

Diversamente, nella distinta debitamente sottoscritta il numero assegnato a Lorenzo Pinto non era il 3, bensì il 13, atteso che la numerazione veniva corretta a mano prima che la distinta stessa fosse consegnata all'arbitro.

E', altresì pacifico che il numero 13 della società Ligorna 1922 non prendeva parte alla gara, in quanto nell'occorso entravano in campo dalla panchina solo i numeri: 12, 14, 15 e 16. Singolarmente, il numero 13 era stato l'unico calciatore a non partecipare alla gara.

In referto, come si è detto, l'arbitro indicava tra i giocatori sostituiti il "n. 3 Pinto Lorenzo". Indicazione, questa, piuttosto equivoca e non dirimente in quanto, stante la numerazione presente in distinta, potrebbe essere figlia di un errore di compilazione da parte del direttore di gara il quale, peraltro, non è mai stato escusso quale testimone.

In merito alla partecipazione alla gara del soggetto deferito sono stati escussi quattro calciatori della società Ligorna 1922:

tre di costoro hanno dichiarato di non ricordare se lo stesso avesse o meno preso parte alla partita contro il Pieve Ligure;

uno, e segnatamente il Signor Cutringelli, ha dichiarato di ricordare che il deferito era presente ed aveva giocato.

Sulla base di tale testimonianza, la Procura Federale ha ritenuto provata la responsabilità del Signor Lorenzo Pinto per l'asserita falsa dichiarazione resa in merito alla sua partecipazione alla gara in commento.

Questo Tribunale non condivide tale opinione.

E' noto, infatti, che le decisioni degli Organi Giustizia Sportiva devono essere assunte, anzitutto, sulla base degli atti ufficiali.

Orbene, Questo Tribunale ritiene pacifico che, nella gara Ligorna 1922 – Pieve Ligure al Signor Lorenzo Pinto fosse stato assegnato il n. 13 e non il n. 3, posto che la correzione effettuata in distinta è univoca e deve, necessariamente, essere stata apposta prima dell'inizio della gara all'atto di consegnare all'arbitro detto documento.

E' opinione, quindi, di Questo Tribunale che l'indicazione del nominativo del Signor Pinto tra quelli oggetto di sostituzione sia frutto di un mero errore materiale, atteso che nell'ordine dei giocatori presente nella distinta della società Ligorna 1922 lo stesso era comunque posizionato al terzo posto.

Questi dati, in precisione, si evincono *per tabulas* dalla distinta compilata e sottoscritta dal dirigente della società Ligorna 1922, di talché non v'è ragione per dubitare della correttezza di quanto in essa consacrato.

Tale convincimento, inoltre, non può essere scalfito dalla testimonianza del calciatore Cutringelli, per due ragioni:

il sullodato è stato escusso a quasi sei mesi dalla partita in questione ciò da cui possono sorgere dubbi in merito alla correttezza di quanto ricordato;

al teste non è stata posta, sostanzialmente, alcuna domanda atta a circostanziare tale ricordo, nonostante lo stesso fosse, come si è detto, risalente nel tempo.

Al contrario, il dato che al Signor Pinto fosse stato assegnato il n. 13 e che, di conseguenza, non fosse schierato tra i titolari è cartolare e si evince direttamente dalla distinta della società Ligorna 1922.

Pertanto, la testimonianza – piuttosto laconica ed aspecifica – del Signor Cutringelli non può essere, da sola, considerata idonea a scalfire le risultanze degli atti ufficiali.

Ad avviso di Questo Tribunale, in conclusione, non contano elementi sufficienti per poter accogliere la richiesta della Procura Federale che ha domandato l'infrazione di tre gare di squalifica.

Per tali motivi, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Il Collegio, proscioglie il Signor Lorenzo PINTO dalla contestazione mossa nell'atto di deferimento.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

## ORARIO GARE

### COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA

#### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAIA ALASSIO CALCIO	SOCCER BORGHETTO	A	22/09/2019 16:00	S. FERRANDO	ALASSIO	VIA S.GIOVANNI BATTISTA 27
BORGHETTO 1968	PONTELUNGO 1949	A	22/09/2019 16:00	CARLO OLIVA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	VIA PO
DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA	AREA CALCIO ANDORA	A	22/09/2019 16:00	SEN. RAUL ZACCARI (ERBA)	CAMPOROSSO	REGIONE BRAIE

#### GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MILLESIMO CALCIO	LETIMBRO 1945	A	22/09/2019 16:00	MILLESIMO	MILLESIMO	VIALE MAMELI
OLIMPIA CARCARESE	QUILIANO&VALLEGGIA	A	22/09/2019 16:00	CANDIDO CORRENT	CARCARE	VIA LANTA
SPERANZA 1912 F.C.	ALTARESE	A	22/09/2019 16:00	SANTUARIO	SAVONA SANTUARIO	VIA SANTUARIO

#### GIRONE O - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOLLO SAN MARTINO	SAN LAZZARO LUNENSE	A	22/09/2019 15:30	FOLLO SUSSIDIARIO	FOLLO	LOC. PIANO DI FOLLO
MAROLACQUASANTA	ARCOLA GARIBALDINA	A	22/09/2019 10:30	ASTORRE TANCA	LA SPEZIA	VIA LUNIGIANA
TARROS SARZANESE SRL	PEGAZZANO CALCIO 2015	A	22/09/2019 15:00	MIRO LUPERI	SARZANA	VIA PARADISO VILLA FRANCE

### COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA

#### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIO VEREZZI	SAN FILIPPO NERI ALBENGA	A	21/09/2019 18:00	BORGIO VEREZZI	BORGIO VEREZZI	VIA VALLE 17
ONEGLIA CALCIO	VIRTUS SANREMO CALCIO2011	A	22/09/2019 16:00	CAMPO CASTELVECCHIO	IMPERIA	VI 4 NOVEMBRE

#### GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALIZZANO 63	MURIALDO	A	22/09/2019 16:00	COMUNALE G.TABO'	CALIZZANO	VIA CAMPO SPORTIVO

**GIRONE C - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SASSELLO	SANTA CECILIA	A	22/09/2019 15:30	ANDREA BADANO	SASSELLO	LOC. PRATOBADORINO

**GIRONE D - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MASONE	CAMPO LIGURE IL BORGO	A	21/09/2019 15:00	G. MACCIO'	MASONE	VIA SAN FRANCESCO

**GIRONE E - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CORNIGLIANESE 1919	MELE	A	21/09/2019 14:15	ITALO FERRANDO	GENOVA CORNIGLIANO	CORSO PERRONE 1111 W

**GIRONE F - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOLZANETESE VIRTUS	SPORTING KETZMAJA	A	21/09/2019 19:00	BEGATO 9	GENOVA	VIA FELICE MARITANO 20

**GIRONE H - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
APPARIZIONE FC	DAVAGNA 1979	A	21/09/2019 14:30	SAN DESIDERIO	GENOVA	VIA POMATA

**GIRONE I - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PONTECARREGA CALCIO	GENOVESE BOCCADASSE	A	21/09/2019 14:30	S.EUSEBIO	GENOVA	VIA VAL TREBBIA 297 R

**GIRONE L - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO QUARTO	BORGO INCROCIATI	A	22/09/2019 10:30	SAN DESIDERIO	GENOVA	VIA POMATA

**GIRONE M - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGO RAPALLO 98	VECCHIO CASTAGNA QUARTO	A	21/09/2019 17:15	MACERA	RAPALLO	VIA DELLA LIBERTA' 87

**GIRONE N - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN SALVATORE	CORNIA 2003	A	21/09/2019 16:00	COMUNALE DI COGORNO	COGORNO	VIA S. MARTINO

**GIRONE P - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUNI CALCIO	ANTICA LUNI 2009	A	22/09/2019 10:30	COMUNALE GAGGIO (ERBA)	ORTONOVO	VIA EUROPA
MADONNETTA	SANTERENZINA	A	22/09/2019 15:00	LUIGI CAMAIORA	S. STEFANO MAGRA	VIA AL CAMPO SPORTIVO

## **Errata Corrige**

### **RISULTATI GARE**

#### **COPPA LIGURIA – GIRONE I (1^Andata)**

Il risultato della gara CARIGNANO – PONTECARREGA CALCIO deve leggersi **0 – 1** anziché 2 – 1 come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 12/09/2019.

## **ALLEGATI**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Calendario Girone “1” – Qualificazioni al Torneo Regionale Under 16.**

**Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 13/09/2019**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi